

Linea guida su CRS e autocertificazione FATCA per persone fisiche

A seguito delle esigenze poste dal Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), così come dallo scambio au-tomatico di informazioni/dal "Common Reporting Standard" (di seguito "CRS"), la Banca CIC (Svizzera) SA è tenuta a richiedere ai titolari di conti informazioni in merito al domicilio fiscale e allo status di US Person.

Il modulo "Autocertificazione CRS e FATCA per persone fisiche" è destinato esclusivamente a persone fisi-che titolari di conti o aventi diritto economico. In caso di relazioni bancarie collettive o di parecchi titolari di conto/aventi diritto economico, si deve fornire un modulo per ciascun titolare del conto/avente diritto eco-nomico.

Parte 1: informazioni in merito al titolare del conto / all'avente diritto economico

In questa parte del modulo vengono raccolte le informazioni relative al titolare del conto / all'avente diritto economico.

Titolare del conto/avente diritto economico

Si considerano come titolare del conto ai fini del CRS e del FATCA sia il titolare del conto stesso, sia eventuali aventi diritto economico che differiscono dal titolare del conto. Si deve compilare questo modulo per ciascun titolare del conto e per ciascun avente diritto economico che differisce dal titolare del conto.

Indirizzo di domicilio

Si deve indicare l'indirizzo del domicilio **effettivo** del titolare del conto. Il domicilio **effettivo** si trova nel luogo in cui il titolare del conto risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Non si possono indicare indirizzi c/o o caselle postali, a meno che la casella postale non sia parte dell'indirizzo.

Indirizzo postale

L'indirizzo postale deve essere indicato solo se si trova in un altro paese rispetto all'indirizzo di domicilio. In tal caso, si deve indicarne il motivo nello spazio preposto. Qualora vi fossero diversi indirizzi postali, che differiscono dall'indirizzo di domicilio, questi devono essere comunicati su di un foglio separato.

Parte 2: domicilio fiscale del titolare del conto / dell'avente diritto economico

In questa parte del modulo si devono indicare tutti i paesi in cui la persona menzionata nella parte 1 risiede fiscalmente in base al diritto fiscale lì applicabile, ossia di regola dove è assoggettata all'obbligo fiscale illimitatamente con l'universalità del proprio reddito e del proprio patrimonio. Per ogni paese si deve indicare il relativo numero d'identificazione fiscale della persona (NIF). Nel caso in cui lo spazio preposto a tal fine nel modulo non fosse sufficiente, si deve consegnare in aggiunta un foglio allegato.

Numero di Identificazione Fiscale (TIN)

Il numero di identificazione fiscale è assegnato dalla giurisdizione della residenza fiscale per identificare le persone al fine di applicare la relativa normativa tributaria. Informazioni aggiuntive in merito al numero di identificazione fiscale delle varie giurisdizioni si possono trovare al seguente link (www.oecd.org > Topics > Tax > Exchange of information > Automatic exchange of information portal > CRS Implementation and Assistance > Tax Identification Numbers).

TIN non disponibile

Se il detentore di controllo non è in grado di specificare un numero di identificazione fiscale per la giurisdizione della sua residenza fiscale, per favore crociare il campo "TIN non disponibile" e fornire una spiegazione (e.s.: l'autorità fiscale di riferimento non emette un numero di identificazione fiscale, etc.)

Residenza fiscale

La residenza fiscale (illimitatamente imponibile) deve essere determinata sulla base del diritto tributario locale e, se applicabile, sulla base del trattato di doppia imposizione (DTT). La banca non è autorizzata a fornire pareri né al cliente né al detentore di controllo in merito all'identificazione e determinazione della residenza fiscale. Le disposizioni derivanti da una imposizione fiscale illimitata possono cambiare da giurisdizione in giurisdizione.

Per le persone fisiche l'indirizzo di residenza o la permanenza minima possono essere fattori rilevanti. Nel caso in cui la legislazione tributaria locale fornisce ad una persona fisica, anche dopo un trasferimento, un'imposizione fiscale illimitata, questa persona continua ad essere considerata un residente fiscale per quella giurisdizione. Inoltre, ci sono delle disposizioni che prevedono, per determinate persone fisiche, una residenza fiscale di una giurisdizione anche se non risiedono realmente in quella giurisdizione (e.s.: la determinazione della residenza fiscale di un diplomatico o di una persona dell'ufficio consolare è rilevante la giurisdizione asse-gnata e non la giurisdizione che conferisce l'accreditamento). Una imposizione fiscale limitata (e.s.: derivante da redditi immobiliari o partecipazioni in società) non è di per se' rilevante per la residenza fiscale.

Le giurisdizioni che attuano lo scambio automatico di informazioni dovrebbero fornire una guida sulla procedura di determinazione della residenza fiscale in base alla propria legislazione locale, attraverso il portale OECD (www.oecd.org > Topics > Tax > Exchange of information > Automatic exchange of information portal > CRS Implementation and Assistance > Tax residency rules).



Pagina 2 su 2

Se una persona fisica ha una imposizione fiscale illimitata in due giuirisdizioni ai sensi della propria normativa tributaria locale, bisogna fare riferimento a una convenzione sulla doppia imposizione ("DTT") tra queste due giurisdizioni per determinare la residenza fiscale di tale persona fisica. In questi casi il **Tie-Breaker-Rules nel DTT** determina in quale delle due giurisdizioni la persona fisica è fiscalmente residente. Se invece il DTT non è disponibile, la persona fisica si considera residente fiscale in entrambe le giurisdizioni ai fini CRS.

La giurisdizione della residenza fiscale deve essere indicata in modo peculiare (Nome intero della giurisdizione).

La banca potrebbe richiedere una documentazione aggiuntiva in merito alla residenza fiscale dichiarata.

Parte 3: status di US Person del titolare del conto / dell'avente diritto economico

In questa parte del modulo s'individua se la persona menzionata nella parte 1 è una US Person.

Persona US

Una persona è considerata US quando soddisfa uno dei seguenti criteri:

- Cittadinanza statunitense (cittadinanza singola o doppia)
- Residenza statunitense (e.s.: detentore di green card o persone che soddisfano i requisiti del "substantial presence test", vedi sotto)
- Luogo di nascita statunitense (una persona che non si considera statunitense nonostante sia nato negli Stati Uniti d'America deve fornire una spiegazione e una prova documentale che dimostri il suo status di persona non-US (e.s.: certificato di perdita di nazionalità)
- Altre ragioni per una imposizione fiscale US di una persona fisica che, pertanto, è considerata come persona fisica statunitense, potrebbe essere (non esaustivo):
 - doppia residenza
 - presentazione di una dichiarazione d'imposta con coniuge USA
 - residenza permanente a lungo termine negli Stati Uniti d'America, etc

Substantial Presence Test

Un individuo è considerato persona US, in particolare, se soddisfa i criteri del cosi' detto "Substantial Presence Test". Questo test è superato se l'individuo è stato fisicamente presente negli USA per almeno 31 giorni durante l'anno in corso e 183 giorni durante il triennio comprendente l'anno in corso ed il biennio immediatamente precedente.

La presente formula viene utilizzata per il calcolo dei 183 giorni ([numero di giorni nell'anno in corso] + [numero di giorni nell'ultimo anno precedente \times 1/3] + [numero di giorni nel penultimo anno \times 1/6]) \geq 183.

Maggiori informazioni per il calcolo della durata della permanenza si possono trovare sul seguente sito IRS: http://www.irs.gov/taxtopics/tc851.html.

Parte 4: conferma

Il modulo deve essere sottoscritto dalla persona menzionata nella parte 1. Con la firma del modulo il firmatario conferma la correttezza delle informazioni.